

IVA

Gruppo Iva: interpello probatorio valido anche prima dell'opzione di Vincenzo Cristiano

È possibile presentare apposita **istanza di interpello probatorio** - utile per l'inclusione o l'esclusione di soggetti passivi d'imposta (c.d. *Business*) in un Gruppo Iva – **anche anteriormente** all'esercizio dell'opzione per la creazione del soggetto passivo Iva unico previsto dal Titolo V-bis del D.P.R. 633/1972.

Lo prevede in via interpretativa la [Risoluzione AdE 54/E/2018](#) che ammette così la possibilità di presentare l'istanza anche **prima della costituzione del gruppo**.

Come noto, l'opzione per il **Gruppo Iva** va esercitata da tutti i **soggetti passivi** stabiliti nel territorio dello Stato tra i quali intercorrono congiuntamente i **vincoli finanziario, economico e organizzativo** (modello “**tutti dentro**” o “**tutti fuori**” o, per usare un termine anglosassone, “*all-in, all-out*”).

Nello specifico, l'[articolo 70-ter D.P.R. 633/1972](#) chiarisce i seguenti presupposti:

- un **vincolo finanziario** (ai sensi dell'[articolo 2359, comma 1, n. 1, cod. civ.](#)) sussistente quando tra i soggetti vi è, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo o quando i soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto. Tale “legame” deve essere presente almeno a partire dal 1° luglio dell'anno solare precedente alla costituzione del gruppo;
- un **vincolo economico** ricorrente quando tra i soggetti passivi vi è almeno una forma di cooperazione economica, poiché svolgono attività dello stesso genere, o attività complementari o interdipendenti, o che avvantaggiano uno o più di essi;
- un **vincolo organizzativo** allorquando, in via di fatto o di diritto, esiste un coordinamento tra gli organi decisionali.

Se questa rappresenta la regola generale, tuttavia, esiste una **presunzione di tipo “binaria”**, ovvero (i) se tra i soggetti ricorre il **vincolo finanziario, si presumono** sussistenti anche il **vincolo economico e organizzativo**; ii) il **vincolo economico** è non presente, con conseguente esclusione dal gruppo Iva, per le società il cui vincolo finanziario è stato acquisito in un'operazione di **conversione di crediti in partecipazioni**, posta in essere per finalità conservative e non sulla base di specifiche scelte di investimento.

Per superare siffatte presunzioni, è sancita dallo **Statuto del contribuente** (ai sensi dell'**articolo 11, comma 1, lett. b)** la *chance* di presentare all'Agenzia delle entrate apposita istanza di **interpello probatorio**, per mezzo del quale il soggetto passivo ottiene entro un determinato

lasso temporale (entro 120 giorni) – un parere dall'Amministrazione finanziaria circa la sussistenza o meno degli elementi probatori utili per entrare in determinati regimi fiscali.

I **soggetti legittimati alla presentazione** dell'interpello sono

- il soggetto passivo nei confronti del quale si voglia dimostrare la **non ricorrenza del vincolo economico o organizzativo**, ai sensi [dell'articolo 70-ter, comma 5, D.P.R. 633/1972](#) o la sussistenza del vincolo economico (ex [articolo 70-ter, comma 6, D.P.R. 633/1972](#)) e
- il **rappresentante del costituendo o costituito Gruppo Iva** (ex [articolo 70-septies D.P.R. 633/1972](#)).

A livello operativo, è sufficiente la presentazione di un'**unica istanza** per l'esclusione o l'inclusione di più soggetti nel medesimo Gruppo Iva. Nondimeno, affinché l'istanza di interpello sia efficace è necessaria la **sottoscrizione** di tutti i soggetti interessati, pena la nullità del medesimo, ma fatti **salvi comportamenti difformi**, come ad esempio l'istanza sottoscritta dal solo rappresentante del Gruppo, verificatisi prima dell'emanazione della prassi qui in argomento. Ciò al fine di preservare i superiori **principi di buona fede e di efficacia temporale** delle disposizioni tributarie contenuti nel *corpus* dello Statuto del contribuente.

Da ultimo, ma non per importanza, la **risoluzione** precisa che la presentazione dell'istanza da parte del futuro rappresentante **non obbliga** quest'ultimo all'esercizio dell'opzione di costituzione **Gruppo Iva**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

